

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6496 Anno 2020

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data pubblicazione: 06/03/2020

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27716-2018 R.G. proposto da:

IRWELL TRADING SA, in persona Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MENCHINI;

*- ricorrente -*

*contro*

STEFANINA ANDREA in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società TURINVEST HOLDING SA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell'avvocato CAROLINA CAPALDO, rappresentati e difesi dall'avvocato GUALTIERO SCAGLIA;

*- resistenti -*

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1725/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2018;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, dichiarare la competenza della Corte d'Appello di Firenze in ordine alla controversia indicata in premessa, con le conseguenze di legge.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

osserva quanto segue.

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 17 luglio 2018, accogliendo l'appello proposto da Turinvest Holding s.a. e Andrea Stefanina avverso sentenza del Tribunale di Lucca n. 356 del 25 settembre 2012 - che aveva respinto l'opposizione dei suddetti al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti a favore di Irwell Trading Limited s.a. in relazione al mancato pagamento integrale del prezzo rateizzato in un contratto stipulato tra le due società il 23 febbraio 2006 avente ad oggetto cessione di quote della società capoverdiana Crioula Hotel da Irwell Trading Limited s.a. a Turinvest Holding s.a., di cui il legale rappresentante Stefanina si era costituito fideiussore -, ha ritenuto fondata l'eccezione di compromesso arbitrale quanto al rapporto principale di cessione tra le due società in forza di clausola di arbitrato rituale rappresentata dall'articolo 11 del contratto, e dichiarato la decadenza ex articolo 1957 c.c. della garanzia del fideiussore.

Avverso tale sentenza, Irwell Trading Limited s.a. ha proposto il 17 settembre 2018 ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 42 c.p.c. in relazione alla statuizione di incompetenza per compromesso arbitrale del giudice ordinario in ordine al rapporto contrattuale principale, ricorso fondato su due motivi, e dal quale si sono difesi con memoria congiunta ex articolo 47 c.p.c. Turinvest Holding s.a. e lo Stefanina. Entrambe le parti hanno poi depositato memoria ex articolo 380 ter, secondo comma, c.p.c. (che erroneamente i resistenti hanno qualificato come "ex art. 378 c.p.c.").

Il Procuratore Generale si è espresso a favore della fondatezza del ricorso.

2. *In primis*, dovrebbe vagliarsi l'eccezione, proposta in via preliminare da Turinvest Holding s.a. e Stefanina nella loro memoria ex articolo 47 c.p.c., di tardività del regolamento, in quanto, essendo stata comunicata dalla cancelleria la sentenza in data 17 luglio 2018, il ricorso è stato avviato alla notifica il 17 settembre 2018, ovvero il trentunesimo giorno, laddove il termine

perentorio previsto dall'articolo 47, secondo comma, c.p.c. prevede un tempo di trenta giorni.

L'eccezione <sup>risulta</sup> ~~sarebbe~~ manifestamente infondata, dal momento che il trentesimo giorno, cioè il 16 settembre 2018, era domenica, dovendosi pertanto applicare l'articolo 155, quarto comma, c.p.c., che sposta al primo giorno non festivo successivo a quello festivo l'ultimo giorno del termine fruibile. Peraltro, con la memoria depositata "ex art. 378 c.p.c.", i resistenti hanno dichiarato "di rinunciare all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità".

Dianna  
An

3. Passando dunque al vaglio del ricorso, questo è fondato, come si anticipava, su due motivi.

Il primo motivo lamenta che la Corte d'appello non avrebbe potuto riformare la sentenza del Tribunale dichiarando l'incompetenza del giudice a favore degli arbitri, perché l'appello, che aveva investito esclusivamente la parte in cui il primo giudice aveva pronunciato sulla competenza, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, dal momento che, qualora venga impugnata solo la pronuncia sulla competenza, l'unico strumento di impugnazione esperibile è il regolamento di competenza.

Il secondo motivo denuncia che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere operante la convenzione di arbitrato di cui all'articolo 11 del contratto, essendo questa contraddetta dalla convenzione sulla giurisdizione italiana di cui all'articolo 12 del contratto stesso e da altri indici decisivi, erroneamente interpretati dalla corte territoriale.

4.1 Esaminando il primo motivo, risulta invero che il Tribunale di Lucca, quanto al rapporto principale tra le due società, aveva rigettato l'eccezione di compromesso per clausola contrattuale proposta dagli oppositori e poi, decidendo nel merito, aveva condannato Turinvest Holding s.a. a pagare il prezzo delle quote; nel rapporto di garanzia aveva rigettato l'eccezione di decadenza e condannato il fideiussore ad adempiere l'obbligazione.

Turinvest Holding s.a. aveva presentato appello esclusivamente avverso la pronuncia sulla competenza, censurando quindi il rigetto dell'eccezione di

3

compromesso e il riconoscimento da parte del Tribunale della propria competenza a decidere il rapporto principale, senza proporre alcun motivo d'appello relativo alla decisione nel merito.

4.2 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 43 e 819 ter, primo comma, c.p.c., l'unico mezzo di impugnazione disponibile era invece il regolamento di competenza, l'appello essendo ammissibile soltanto nel caso in cui fosse stata impugnata anche la decisione sul merito. La corte pertanto avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'inammissibilità che pativa l'appello, e ritenere così precluso il vaglio della questione della competenza.

Il motivo, pertanto, è fondato, e assorbe quello seguente.


4.3 In sede di regolamento, che è investito da cognizione piena, questa Suprema Corte ha il potere di rilevare anche d'ufficio l'inammissibilità dell'appello (così da ultimo Cass. sez. 2, ord. 19 ottobre 2018 n. 26525: "*La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere, al gravame inammissibilmente spiegato, alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione.*"; conformi, sempre tra gli arresti più recenti, Cass. sez. 1, 7 luglio 2017 n. 16863 e Cass. sez. 3, 27 novembre 2014 n. 25209), fattispecie da ricondurre alla "causa" che "*non poteva essere proposta*" di cui all'articolo 382, terzo comma, c.p.c. (cfr. Cass. sez.6-3, ord. 5 dicembre 2013 n. 27305: "*Il potere della Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio che l'azione non poteva essere proposta, previsto dall'art. 382, terzo comma, secondo inciso, cod. proc. Civ., può essere esercitato anche in sede di regolamento di competenza, atteso che la declaratoria di competenza di uno dei giudici di merito determinerebbe un inutile ritardo nella definizione del giudizio, inevitabilmente destinato a concludersi con una successiva pronuncia d'inammissibilità*"; sulla stessa linea Cass. sez.6-3, ord. 23 novembre 2011 n. 24743) ; con evidente conseguenza di giudicato in ordine alla competenza, che nel caso in esame è stata attribuita nella sentenza del Tribunale di Lucca investita dal gravame inammissibile al giudice ordinario .

Il ricorso risulta, in conclusione, fondato, dovendosi dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del primo giudice. Considerata la peculiarità della vicenda, in cui la corte territoriale ha ommesso di rilevare tale inammissibilità, si stima equo compensare spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il regolamento di competenza dichiarando inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 356/2012 del Tribunale di Lucca ai sensi dell'articolo 382, terzo comma, c.p.c., e compensa le spese processuali del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019

Il Presidente  
  
Raffaele Frasca